

AL 3° POSTO NELLA GERARCHIA DELLE LEGGI  
SI TROVANO LE LEGGI REGIONALI

LE REGIONI HANNO COMPETENZA AD EMANARE VERE E PROPRIE LEGGI.  
L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE INDICA LE MATERIE NELLE QUALI LE REGIONI  
POSSONO EMANARE LEGGI, CHE SONO LE MATERIE NON ASSEGNATE ESCLUSIVAMENTE  
ALLO STATO (COME LA MONETA, I TRIBUTI, L'IMMIGRAZIONE). IN ALCUNE MATERIE  
COME AD ES. LA SCUOLA, LE REGIONI POSSONO EMANARE LEGGI  
IN CONCORRENZA CON LO STATO, CHE EMANA UNA LEGGE QUADRO  
GENERALE (AD ES. I GIORNI DI SCUOLA DEVONO ESSERE ALTEMENTE 200), MENTRE  
LA REGIONE NE SPECIFICA I CONTENUTI PER IL PROPRIO TERRITORIO  
(AD ES. L'INIZIO E LA FINE DELLE LEZIONI).  
LE LEGGI REGIONALI SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO REGIONALE E  
ENTRA IN VIGORE SOLO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CHE LE HA APPROVATE.

SONO ORGANI DELLA REGIONE: IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
IL CONSIGLIO REGIONALE (ORGANO DELIBERATIVO)  
LA GIUNTA REGIONALE